



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 novembre 2014
(OR. en)

15841/14
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2013/0403 (COD)

JUSTCIV 302
EJUSTICE 119
CODEC 2317

ADDENDUM ALLA NOTA

della: Presidenza

al: Consiglio

n. doc. prec.: 15447/14 JUSTCIV 287 EJUSTICE 110 CODEC 2231

n. prop. Comm.: 16749/13 JUSTCIV 278 EJUSTICE 114 CODEC 2695 + ADD 1 + ADD 2

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

- Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo riveduto della proposta in oggetto che la presidenza presenta a titolo di compromesso in vista dell'adozione di un orientamento generale da parte del Consiglio "Giustizia e affari interni" nella sessione del 4 e 5 dicembre 2014.

Le modifiche rispetto al testo della proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** e le soppressioni con (...).

2013/0403 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

¹ GU C ... del ... , pag.

- (1) Il regolamento (CE) n. 861/2007² ha istituito un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Esso si applica nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali di valore non superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la domanda sia contestata o meno. Tale regolamento prevede inoltre che le sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità siano eseguite senza alcun procedimento intermedio, in particolare senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività nello Stato membro di esecuzione (abolizione dell'exequatur). L'obiettivo generale del regolamento era agevolare l'accesso alla giustizia, riducendo le spese e accelerando i procedimenti civili nelle controversie rientranti nel suo campo di applicazione, tanto per i consumatori quanto per le imprese.
- (2) (...)
- (3) La relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007³ **afferma che, in generale, si ritiene che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità abbia semplificato i contenziosi transfrontalieri di modesta entità nell'UE. Tuttavia, la relazione ha anche** individuato (...) ostacoli al pieno sfruttamento del potenziale del procedimento europeo per le controversie di modesta entità a vantaggio dei consumatori e delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. La relazione **rileva**, tra l'altro, che il basso valore limite dell'attuale regolamento priva molti potenziali attori **nel caso di** controversie transfrontaliere dell'uso di un procedimento semplificato. Inoltre, **essa afferma che** vari elementi del procedimento potrebbero essere ulteriormente semplificati per ridurre le spese e **la durata** del contenzioso. La relazione giunge alla conclusione che il modo più efficace per eliminare tali ostacoli è una modifica del regolamento (CE) n. 861/2007.

² GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1.

³ GU C ... del ... , pag.

- (4) I consumatori dovrebbero poter sfruttare appieno le opportunità **offerte** dal mercato unico, senza che la loro fiducia venga minata dalla mancanza di mezzi di ricorso effettivi per le controversie che presentano un elemento transfrontaliero. I miglioramenti del procedimento europeo per le controversie di modesta entità proposti nel presente regolamento mirano ad offrire ai consumatori mezzi di ricorso effettivi e contribuiscono così al rispetto concreto dei loro diritti.
- (5) L'innalzamento del valore limite a **4 000 EUR** (...) migliorerebbe l'accesso, **specialmente per** le piccole e medie imprese, a un ricorso giurisdizionale effettivo ed economicamente efficiente in caso di controversie transfrontaliere. A sua volta, un accesso più ampio alla giustizia rafforzerebbe la fiducia nelle operazioni transfrontaliere e contribuirebbe al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal mercato interno.
- (6) **Il presente regolamento dovrebbe applicarsi (...) soltanto alle** controversie transfrontaliere. **Una controversia transfrontaliera dovrebbe essere definita tale allorché almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro, vincolato dal presente regolamento, diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito. (...)**
- (7) (...)
- (8) Un altro elemento che **dovrebbe** migliorare ulteriormente il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è l'uso degli sviluppi tecnologici nel settore della giustizia e **di nuovi strumenti a disposizione degli organi giurisdizionali che possono contribuire a superare** la distanza geografica e le sue conseguenze in termini di elevatezza delle spese e durata dei procedimenti (...).
- (9) Per ridurre ulteriormente la durata del procedimento e **le spese del contenzioso**, occorre incoraggiare maggiormente le parti e gli organi giurisdizionali a usare le moderne tecnologie di comunicazione. (...)

(9 bis) Per gli atti che devono essere notificati e/o comunicati alle parti **nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità**, la notificazione e/o comunicazione elettronica dovrebbe essere parificata a quella effettuata tramite i servizi postali. **A tal fine, è opportuno che il presente regolamento stabilisca un quadro generale che consenta l'uso della notificazione e/o comunicazione elettronica se i necessari mezzi tecnologici sono disponibili e il loro uso è compatibile con le regole procedurali nazionali dello Stato membro interessato.** Per quanto riguarda tutte le altre comunicazioni scritte tra le parti **o altre persone coinvolte nel procedimento e gli organi giurisdizionali**, dovrebbero essere preferiti, **per quanto possibile**, i mezzi elettronici, **ove disponibili e ammissibili.**

A meno che le parti od altri destinatari non siano tenuti a norma della legislazione nazionale ad accettare mezzi elettronici, essi dovrebbero poter scegliere se per la notificazione e/o comunicazione **di atti o per altra comunicazione scritta con l'organo giurisdizionale** debbano essere utilizzati i mezzi elettronici, **se disponibili e ammissibili**, o gli strumenti classici. **Il consenso alla notificazione e/o comunicazione per via elettronica fa salvo il diritto di una parte di rifiutare di accettare un atto non redatto o non accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il destinatario ha domicilio o residenza abituale oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui il destinatario ha domicilio o residenza abituale, oppure in una lingua compresa dal destinatario⁴.**

(9 ter) Se per la notificazione e/o comunicazione di atti o di altre comunicazioni scritte si utilizzano mezzi elettronici, gli Stati membri dovrebbero applicare le migliori prassi esistenti per assicurare che il contenuto degli atti notificati e/o comunicati sia fedele e conforme a quello degli atti spediti e che le modalità per l'avviso di ricevimento prevedano una conferma del ricevimento da parte del destinatario e della data di ricevimento.

⁴ Tale diritto è contemplato all'articolo 6, paragrafo 3, dell'attuale regolamento sulle controversie di modesta entità, lasciato invariato dal regolamento modificativo.

- (10) (...)
- (11) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge essenzialmente in forma scritta. Le udienze dovrebbero svolgersi **esclusivamente** in via eccezionale qualora non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte **o allorché un organo giurisdizionale accetta di tenere un'udienza su richiesta di una delle parti (...).** (...)
- (12) **Al fine di consentire agli interessati di essere sentiti senza essere tenuti a recarsi dinanzi all'organo giurisdizionale,** le udienze e l'assunzione di prove tramite audizione di testimoni, esperti o parti dovrebbero essere condotte **utilizzando** mezzi di comunicazione a distanza, **se gli organi giurisdizionali ne dispongono e a meno che, in considerazione delle particolari circostanze del caso, l'uso di siffatti mezzi tecnologici non sia appropriato rispetto all'equa trattazione del procedimento.** (...) Per quanto concerne le persone domiciliate o **residenti abitualmente** in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito, l'udienza dovrebbe svolgersi **avvalendosi delle procedure di cui** al regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio⁵. (...) (...)
- (13) Le potenziali spese del contenzioso possono essere determinanti per la decisione dell'attore di agire in giudizio. Tra le altre spese, quelle di giudizio possono scoraggiare le azioni giudiziarie (...). **Al fine di garantire l'accesso alla giustizia per le controversie transfrontaliere di modesta entità, le spese di giudizio addebitate in uno Stato membro per un procedimento europeo per le controversie di modesta entità non** dovrebbero essere sproporzionate (...) **e non dovrebbero essere maggiori di quelle applicate nei procedimenti giudiziari nazionali semplificati nello Stato membro in questione. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare la possibilità di applicare, alle stesse condizioni, tariffe distinte per un'eventuale procedura di ricorso contro una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.**

⁵ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

- (13 bis)** Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio dovrebbero comprendere spese e diritti da pagare all'organo giurisdizionale, il cui importo è determinato in conformità della legislazione nazionale. Esse non dovrebbero includere, ad esempio, somme che vengono trasferite a terzi nel corso del procedimento, come onorari di avvocati, spese di traduzione, i costi di notificazione e/o comunicazione degli atti da parte di entità diverse dall'organo giurisdizionale, spese pagate per perizie o testimonianze.
- (14)** Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l'attore a recarsi nello Stato membro dell'organo giurisdizionale o a ricorrere a un avvocato a tal fine. Per far sì che gli attori che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato l'organo giurisdizionale abbiano un effettivo accesso al procedimento, (...) gli Stati membri dovrebbero, come minimo, proporre (...) almeno uno dei mezzi di pagamento a distanza di cui al presente regolamento.
- (14 bis)** È opportuno chiarire che le transazioni giudiziarie approvate o concluse davanti ad un organo giurisdizionale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite allo stesso modo delle sentenze emesse in tale procedimento.
- (14 ter)** Al fine di ridurre al minimo la necessità di traduzioni e relativi costi, l'organo giurisdizionale dovrebbe, allorché rilascia un certificato di esecuzione di una sentenza emessa o di una transazione giudiziaria approvata da un organo giurisdizionale o conclusa davanti ad un organo giurisdizionale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in una lingua diversa dalla propria, utilizzare l'opportuna versione linguistica del modulo standard del certificato disponibile in formato dinamico online sul portale europeo della giustizia elettronica e può fare assegnamento sull'accuratezza della traduzione disponibile sul portale. Eventuali costi relativi alla necessaria traduzione del testo inserito nei campi di testo libero del certificato sono ripartiti secondo quanto disposto dalla legislazione dello Stato membro dell'organo giurisdizionale.

(14 quater) Gli Stati membri dovrebbero fornire assistenza pratica nella compilazione dei moduli standard previsti nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Inoltre, dovrebbero fornire informazioni generali sull'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e sugli organi giurisdizionali competenti a trattare una causa in tale ambito. Tuttavia, questo obbligo non dovrebbe implicare la prestazione di gratuito patrocinio o di assistenza legale nella forma di una valutazione giuridica di un caso specifico. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di decidere in merito alle modalità e ai mezzi più idonei per fornire siffatta assistenza pratica e informazioni generali, e dovrebbe spettare agli Stati membri decidere quali organi incaricare di tali obblighi. Le informazioni generali sull'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e sugli organi giurisdizionali competenti possono essere altresì fornite facendo riferimento a informazioni contenute in opuscoli o manuali, su siti web nazionali o sul portale europeo della giustizia elettronica, o tramite idonee organizzazioni di supporto come la rete dei Centri europei dei consumatori.

(15) Occorre che le informazioni sulle spese di giudizio e sui metodi di pagamento, nonché sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica negli Stati membri siano rese più trasparenti e facilmente reperibili su Internet. **A tal fine**, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni alla Commissione, che a sua volta dovrebbe provvedere a che siano rese accessibili a tutti e ampiamente diffuse **con ogni mezzo appropriato, specialmente attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.**

(16) Nel regolamento (CE) n. 1896/2006 occorre chiarire che, quando una controversia rientra nel campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tale procedimento dovrebbe essere esperibile anche dall'**attore** nel procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento **qualora il convenuto abbia** presentato opposizione **avverso** l'ingiunzione di pagamento europea.

- (17) **Al fine di agevolare ulteriormente l'accesso al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il modulo di domanda standard dovrebbe essere a disposizione non solo presso gli organi giurisdizionali competenti per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma dovrebbe essere altresì reso accessibile tramite gli appositi siti web nazionali. Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto inserendo, sui pertinenti siti nazionali, un link al portale europeo della giustizia elettronica.**

Per migliorare la tutela del convenuto, i moduli standard **previsti dal** regolamento (CE) n. 861/2007 dovrebbero contenere informazioni sulle conseguenze per il convenuto della mancata contestazione della domanda o **della mancata comparizione all'udienza in caso di convocazione**, in particolare sulla possibilità che sia emessa o eseguita una sentenza contro di lui e sull'eventuale responsabilità delle spese (...) **del** procedimento (...). **I moduli standard dovrebbero inoltre contenere informazioni sul fatto che la parte vincitrice possa non essere in grado di recuperare le spese del procedimento nella misura in cui queste sono superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.**

- (18) **Riguardo alle modifiche necessarie e alla definizione dei moduli standard impiegati nel quadro dei regolamenti (CE) n. 861/2007 e (CE) n. 1896/2006, dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione alla Commissione riguardo alla definizione e successiva modifica dei moduli standard previsti in tali regolamenti. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.**

- (18 bis) **Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l'adozione degli atti di esecuzione relativi alla definizione e alla successiva modifica dei moduli standard di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 e al regolamento (CE) n. 1896/2006, in conformità con la procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (19) A norma **dell'articolo 3** del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
- (20) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (21) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 861/2007 e (CE) n. 1896/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale **alle controversie transfrontaliere come definite dall'articolo 3**, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede **4 000 EUR** alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*).
2. (...) ⁷

⁷ La definizione di controversia transfrontaliera è stata spostata nuovamente all'articolo 3.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti⁸:
- (a) lo stato e la capacità giuridica delle persone fisiche;
 - (b) i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi **o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;**
 - b bis)** le obbligazioni alimentari **derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;**
 - b ter)** i testamenti e le successioni, **comprese le obbligazioni alimentari *mortis causa*;**
 - (c) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;
 - (d) la sicurezza sociale;
 - (e) l'arbitrato;
 - (f) il diritto del lavoro;
 - (g) i contratti di locazione di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro;
 - (h) le violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.
4. (...);

⁸ Nota per i traduttori: la formulazione delle lettere da a) ad e) è tratta dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 1215/2012.

2) **all'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti**⁹:

"2. Il domicilio è determinato conformemente agli (...) articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

3. La data di riferimento per stabilire se una controversia sia una controversia transfrontaliera è la data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.";

3) l'articolo 4 è così modificato:

(a) al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

"L'organo giurisdizionale ne informa l'attore, comunicandogli altresì se tale rigetto possa formare oggetto di impugnazione¹⁰."¹¹

⁹ Integrando questa modifica, l'articolo 3 nel suo insieme reciterebbe:

"Articolo 3

Controversie transfrontaliere

1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito.
2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli **62** e **63** del regolamento (UE) n. **1215/2012**.
3. La data di riferimento per stabilire se una controversia **sia** una controversia transfrontaliera è la data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.

¹⁰ Nota per i traduttori: il termine "appeal" dovrebbe essere tradotto come nell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1896/2006, ad esempio "recours" in francese e "Rechtsmittel" in tedesco.

¹¹ Tale aggiunta chiarisce che la questione se sussista o no qualche possibilità di impugnazione contro il rigetto di una domanda per i motivi di cui al regolamento, è lasciata alla legislazione nazionale e che l'organo giurisdizionale, a norma di questa disposizione, è comunque tenuto a comunicare all'attore se la legislazione nazionale preveda o meno il diritto di impugnazione contro il rigetto.

(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri provvedono a che il modulo di domanda standard A sia disponibile (...) presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato **e sia accessibile (...) tramite i siti web nazionali pertinenti (...)**.";

4) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta.

1 bis.¹² L'organo giurisdizionale procede ad un'udienza **esclusivamente** se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte (...) o su richiesta di una delle parti. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia superflua per l'equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente rispetto all'eventuale impugnazione della sentenza.

(...)"

¹² Il paragrafo 1 è stato scisso in due paragrafi distinti al fine di mettere ancor più nettamente in risalto il carattere scritto del procedimento.

5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Udienza

1. **Qualora l'organo giurisdizionale, in conformità con l'articolo 5, paragrafo 1 *bis*, ritenga necessario tenere un'udienza, esso tiene tale udienza avvalendosi di appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o la teleconferenza, se l'organo giurisdizionale ne dispone e a meno che l'uso di siffatte tecnologie, in considerazione delle particolari circostanze del caso, non sia inappropriato rispetto all'equa trattazione del procedimento.**

Qualora abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito (...), la persona da sentire partecipa alle udienze mediante videoconferenza, teleconferenza o altre tecnologie di comunicazione a distanza appropriate avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001.

- 2. La parte convocata a comparire fisicamente ad un'udienza può richiedere l'uso di tecnologie di comunicazione a distanza, se l'organo giurisdizionale ne dispone, a motivo del fatto che gli sforzi messi in atto per essere fisicamente presente, in particolare le possibili spese a carico della parte in questione, sarebbero sproporzionati al valore della controversia.**
- 3. Una parte convocata ad un'udienza tramite una tecnologia di comunicazione a distanza può richiedere di (...) essere fisicamente presente all'udienza (...). Il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C stabiliti in conformità alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, informano le parti che il rimborso delle eventuali spese da esse sostenute per la comparizione fisica all'udienza su loro richiesta è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 16.**
- 4. La decisione dell'organo giurisdizionale in merito ad una richiesta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non può essere impugnata autonomamente rispetto all'eventuale impugnazione della sentenza.;"**

6) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Assunzione delle prove

1. L'organo giurisdizionale determina i mezzi di assunzione delle prove e l'ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. **Esso** ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.
2. Può ammettere l'assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti.
3. Qualora l'assunzione delle prove implichi l'audizione di una persona, l'audizione è condotta secondo le modalità di cui all'articolo 8.
4. L'organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se non è possibile emettere la sentenza sulla base delle **altre** prove (...).";

7) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 11
Assistenza alle parti*

1. Gli Stati membri assicurano che **entrambe** le parti possano disporre di assistenza pratica nella compilazione dei moduli e **di informazioni generali (...) sul campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonché di informazioni generali riguardo a quali organi giurisdizionali nello Stato membro interessato siano competenti ad emettere una sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (...). Il contenuto del presente paragrafo non obbliga in alcun modo gli Stati membri alla concessione di gratuito patrocinio o di assistenza legale nella forma di una valutazione giuridica di un caso specifico.**

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni sulle autorità od organizzazioni competenti a prestare assistenza ai sensi del paragrafo 1 siano disponibili (...) presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato, (...) e **sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.**";

8) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Notificazione e/o comunicazione degli atti e altre comunicazioni

1. Gli atti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 6 ed una sentenza emessa in conformità con l'**articolo 7** sono notificati e/o comunicati:

a) tramite **servizi** postali o

b) per via elettronica:

i) **se siffatti mezzi sono tecnicamente disponibili ed ammissibili in base alle regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e, se i due Stati membri sono diversi, dello Stato membro in cui il destinatario ha il domicilio o la residenza abituale; e**

ii) **se la parte destinataria della notificazione e/o comunicazione ha previamente accettato in modo esplicito la notificazione e/o comunicazione per via elettronica degli atti o, in conformità con le regole procedurali dello Stato membro in cui il destinatario ha il domicilio o la residenza abituale, abbia l'obbligo giuridico di accettare questa specifica modalità di notificazione e/o comunicazione (...).**

La notificazione e/o comunicazione è attestata da avviso di ricevimento datato.

2. Tutte le comunicazioni scritte non contemplate al paragrafo 1 tra l'organo giurisdizionale e le parti **o altre persone coinvolte nel procedimento** sono effettuate per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia **disponibile sotto il profilo tecnico ed ammissibile in base alle regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, purché la parte o la persona abbia accettato** tale mezzo di comunicazione **o, in conformità con le regole procedurali dello Stato membro in cui il destinatario ha il domicilio o la residenza abituale, abbia l'obbligo giuridico di accettare questo mezzo di comunicazione.**
- 2 bis.* Oltre agli altri mezzi previsti dalla legislazione nazionale per esprimere l'accettazione preliminare ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell'utilizzo dei mezzi elettronici, è possibile esprimere tale accettazione mediante il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C stabiliti in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
3. Se non è possibile procedervi conformemente al paragrafo 1, la notificazione e/o comunicazione può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 1896/2006.

Se non è possibile procedere alla comunicazione conformemente al paragrafo 2 **o non risulta opportuno, in considerazione delle particolari circostanze del caso**, si può ricorrere a qualsiasi altro metodo di comunicazione **ammissibile nell'ambito del diritto (...) dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.**";

9) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 15 bis
Metodi di pagamento delle spese di giudizio

1. (...) ¹³;
2. Gli Stati membri provvedono a che le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, **che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organo giurisdizionale, offrendo almeno una delle seguenti modalità di pagamento:**
 - (a) bonifico bancario;
 - (b) (...) pagamento (...) con carte di credito o debito (...); o
 - c) **prelievo diretto dal conto corrente dell'attore.**";

10) all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2."L'articolo 15 *bis* e l'articolo 16 si applicano ad ogni mezzo di impugnazione.";

¹³ Le spese di giudizio sono trattate nei considerando 13 e 13 *bis*.

11) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Riesame della sentenza in casi eccezionali

1. Il convenuto che non è comparso è legittimato a chiedere il riesame della sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, se:
 - (a) non gli è stato notificato il modulo di domanda **o, nel caso di un'udienza, non è stato convocato a tale udienza** in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese; oppure
 - (b) non ha avuto la possibilità di contestare la pretesa a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili,eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, abbia omissso di impugnare la sentenza.
2. Il termine per chiedere il riesame è di 30 giorni. Esso decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della sentenza ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Detto termine non è prorogabile (...).
3. Se l'organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame di cui al paragrafo 1 ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame di cui al detto paragrafo, la decisione resta valida.

Se l'organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla. Tuttavia, **l'attore non perde il beneficio di un'interruzione dei termini di prescrizione o decadenza ove tale interruzione si applichi ai sensi del diritto nazionale.**";

11 *bis*) all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. **Su richiesta di una delle parti l'organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo ad una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D, stabilito in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2, senza spese supplementari. Dietro richiesta, l'organo giurisdizionale fornisce alla parte in questione il certificato in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione facendo uso del modulo standard dinamico multilingue disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica. Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga l'organo giurisdizionale a fornire una traduzione e/o traslitterazione del testo inserito nei campi di testo libero del certificato."**¹⁴;

12) all'articolo 21, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) (...) il certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2 e, se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare.¹⁵; "

¹⁴ La prima frase corrisponde all'attuale testo dell'articolo 20, paragrafo 2, allineando soltanto il riferimento alla procedura di comitato per il modulo standard. La seconda e la terza frase sono nuove e vanno lette alla luce dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 21 *bis*, paragrafo 2.

¹⁵ Per migliorare la leggibilità dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), le ultime due frasi di questa disposizione sono state spostate in un (nuovo) distinto articolo 21 *bis*.

12 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 21 bis

Lingua del certificato

1. Ciascuno Stato membro **può** indicare **la** lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali ammette **il certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2.**
2. **Le informazioni sul** contenuto della sentenza **fornite in un** certificato a norma **dell'articolo 20, paragrafo 2,** sono tradotte da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.";

12 ter) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 23 bis

Transazioni giudiziarie¹⁶

Le transazioni giudiziarie approvate da un organo giurisdizionale o concluse davanti ad un organo giurisdizionale nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui si è svolto il procedimento, sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro alle stesse condizioni delle sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Alle transazioni giudiziarie si applicano, se del caso, le disposizioni del Capo III.";

¹⁶ Tale modifica, che non dovrebbe comportare la creazione di un nuovo certificato, dovrebbe essere attuata inserendo nell'attuale modulo standard D (certificato), ove opportuno, un riferimento anche alle transazioni giudiziarie.

13) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

“Articolo 25

Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri

1. Entro il ...¹⁷ gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) gli organi giurisdizionali competenti ad emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;
 - b) i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
 - b bis) le autorità od organizzazioni competenti per prestare assistenza pratica ai sensi dell'articolo 11;**
 - b ter) i mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili in base alle regole procedurali in conformità con l'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 e, nel caso dell'accettazione preliminare dell'utilizzo dei mezzi elettronici ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, i mezzi eventualmente previsti dalla loro legislazione nazionale;**
 - b quater) le persone o le categorie professionali, se del caso, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni o altre forme di comunicazioni attraverso mezzi elettronici in conformità con l'articolo 13, paragrafi 1 e 2;**
 - c) le spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità o le loro modalità di calcolo, nonché i relativi metodi di pagamento accettati in conformità dell'articolo 15 *bis*;

¹⁷ Sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento.

- d) *(spostato alla lettera b 1))*
- e) la possibilità di impugnazione in base al proprio diritto processuale a norma dell'articolo 17, il **termine** entro cui l'impugnazione deve essere proposta e l'organo giurisdizionale innanzi al quale può essere presentata;
- f) le procedure per la domanda di riesame a norma dell'articolo 18 e **gli organi giurisdizionali competenti per tale riesame**;
- g) le lingue che essi ammettono a norma dell'articolo 21 *bis*, paragrafo 1; e
- h) le autorità competenti per l'esecuzione e le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti con ogni mezzo appropriato, compreso **il portale europeo della giustizia elettronica.**";

(14) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

Elaborazione e successiva modifica dei moduli

La Commissione adotta atti di esecuzione¹⁸ relativi all'elaborazione e alla successiva modifica dei moduli di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.";

(15) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";**

¹⁸ L'uso di atti di esecuzione implicherà che i moduli standard (che nell'ambito dell'attuale regolamento sono contenuti negli allegati e fanno perciò parte del regolamento) siano estrapolati dal regolamento disponendo che l'applicazione dei moduli contenuti negli allegati cessi alla data di entrata in vigore del regolamento modificativo (cfr. la terza frase dell'articolo 3 del regolamento recante modifica). Inoltre, ogni riferimento agli allegati del regolamento, ad esempio nel caso dell'articolo 4, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 20, paragrafo 2, dovrà essere sostituito con un riferimento ai "moduli standard elaborati in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2" - cfr. le modifiche proposte al punto 17.

- 16) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

“Articolo 28

Riesame

Entro...¹⁹, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul funzionamento del presente regolamento. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

A tal fine ed entro ...²⁰, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di domande presentate nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il numero di richieste di esecuzione di sentenze emesse nell'ambito di procedimenti europei per le controversie di modesta entità. ”;

- 17) **All'articolo 4, paragrafi 1 e 4, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafo 2, i riferimenti rispettivamente al "... modulo A/B/C/D, di cui all'allegato I/II/III/IV..." saranno sostituiti da riferimenti rispettivamente al "... modulo A/B/C/D stabilito in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2 ...".**

¹⁹ Cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.

²⁰ Quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 è così modificato:

1) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. In appendice alla domanda il ricorrente può indicare al giudice quale eventualmente delle procedure elencate alle lettere a) e b) dell'articolo 17, paragrafo 1, egli chiede che si applichi alla sua controversia nel successivo procedimento civile qualora il convenuto presenti opposizione all'ingiunzione di pagamento europea.

In tale appendice il ricorrente può altresì indicare al giudice di essere contrario al passaggio al procedimento civile a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) o b) in caso di opposizione da parte del convenuto. Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l'ingiunzione.";

2) l'articolo 17 (...) è sostituito dal seguente:

“Articolo 17

Effetti della presentazione di un'opposizione

1. Se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. Il procedimento prosegue in conformità alle norme:
 - (a) del procedimento **europeo per le controversie di modesta entità** di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, **laddove applicabile**; oppure
 - (b) **di un'appropriata** procedura civile **nazionale**.
- 1 bis.** **Qualora il ricorrente non abbia indicato quale delle procedure elencate al paragrafo 1, lettere a) e b) egli chiede che si applichi alla sua controversia nel procedimento avviato a seguito dell'opposizione o qualora egli abbia richiesto che si applichi il procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 ad una controversia che non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento, il procedimento passa all'appropriata procedura civile nazionale, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto che siffatto passaggio non avvenga.**²¹
- 1 ter.** Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicarne la posizione nel successivo procedimento civile.

²¹ L'appendice 2 del modulo di domanda dovrà essere modificata in modo da contenere le diverse opzioni che il ricorrente può scegliere.

2. Il passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine.

3. Il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1.";

3) all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se in uno Stato membro le spese di giudizio per il procedimento civile ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, sono equivalenti o superiori a quelle del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, l'importo totale delle spese di giudizio dell'ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile avviato in caso di opposizione presentata in conformità con l'articolo 17, paragrafo 1, non supera le spese per quel procedimento civile non preceduto da un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento in tale Stato membro.

Non si possono addebitare in uno Stato membro spese di giudizio aggiuntive per procedimenti civili avviati in caso di opposizione presentata in conformità con l'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, se le spese di giudizio per tale tipo di procedimento nello Stato membro interessato sono inferiori a quelle del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.";

- 4) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30

Elaborazione e successiva modifica dei moduli

La Commissione adotta atti di esecuzione²² relativi all'elaborazione e alla successiva modifica dei moduli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.";

- 5) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Articolo 31

Procedura di comitato

1. **La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**
 2. **Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";**
- 6) **all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1, i riferimenti rispettivamente al "modulo standard A/B/C/D/E/F/G, di cui all'allegato I/II/III/IV/V/VI/VII..." saranno sostituiti da riferimenti rispettivamente al "... modulo standard A/B/C/D/E/F/G stabilito in conformità con la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2 ..."**

²² L'uso di atti di esecuzione implicherà che i moduli standard (che nell'ambito dell'attuale regolamento sono contenuti negli allegati e fanno perciò parte del regolamento) siano estrapolati dal regolamento disponendo che l'applicazione dei moduli contenuti negli allegati cessi alla data di entrata in vigore del regolamento modificativo (cfr. la terza frase dell'articolo 3 del regolamento recante modifica). Inoltre, ogni riferimento agli allegati del regolamento, ad esempio nel caso dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 18, paragrafo 1, dovrà essere sostituito con un riferimento ai "moduli standard elaborati in conformità con la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2" - cfr. le modifiche proposte al punto 6).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ...²³ **ad eccezione dell'articolo 1, punto 13, che modifica l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 861/2007, che si applica dal ...²⁴.**

L'applicazione dei moduli di cui agli allegati del regolamento (CE) n. 861/2007 e agli allegati del regolamento (CE) n. 1896/2006 cessa al²⁵ ...²⁶.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

²³ 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

²⁴ Sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento.

²⁵ Cfr. la prima frase delle note n. 18 e 22.

²⁶ 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.